



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 82 DEL 18/06/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA RISERVATA AD OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO DI MERCI SU VIA DANDOLO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la via Dandolo è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019; e che la sosta su di essa è normata e disciplinata con apposita segnaletica verticale di prescrizione ed orizzontale;

Considerato

- che sul tratto di via Dandolo compreso fra la via Padova e l'arenile la sosta è permanentemente vietata su entrambi i margini;
- che sul margine est del tronco stradale individuato al punto precedente insiste un'isola ecologica delimitata da cordoli fissi;

Visto

- l'istanza proposta dalla rappresentante titolare della ditta all'insegna "Chiosco Benny" acquisita con protocollo n. 39834/2025 del 26/05/2025;
- l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 16 del 24/02/2023;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione tesi alla rimodulazione della regolamentazione degli stalli di sosta riservati alle attività di carico e scarico di merci;

Visto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 40, 158 e 159 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e dei relativi articoli di riferimento nel D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che sul margine est del tronco stradale di via **Dandolo** a sud dell'intersezione con via Padova, immediatamente a sud dell'isola ecologica descritta in premessa, venga individuato uno stallo di sosta riservato alle operazioni di **Carico e Scarico** di merci ai sensi dell'art. 158 c.2 lettera E) del D.lgs. 285/92 nelle fasce orarie 06:00 – 10:00 e 15:00 – 18:00.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.